



**TRIBUNALE DI CAGLIARI, 7 gennaio 2019, n. 2**

**Il consumatore ha diritto, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di conformità, al risarcimento del danno non patrimoniale laddove dimostri in giudizio il mancato raggiungimento del proprio interesse non patrimoniale da questo indicato o implicitamente e oggettivamente deducibile dalla natura del bene venduto.**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In virtù di ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* depositato in data *omissis* e di pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Tizio ha convenuto in giudizio Caio, in particolare, esponendo:

d'aver acquistato dallo stesso Caio, titolare della ditta individuale *omissis*, un servoscala a pedana marca *omissis* provvisto di sistema di trazione ad aderenza, azionato da un motore auto frenante, di meccanismo di ribaltamento motorizzato della pedana e di doppia barra di sicurezza, con corresponsione del prezzo di euro 9.256,00, inclusa iva al 4%: sistema che avrebbe consentito ad esso ricorrente di far salire al figlio *omissis*, gravemente disabile e incapace di deambulare autonomamente, tre rampe di scale all'interno dell'abitazione;

che, poco dopo l'installazione, avvenuta il *omissis*, il macchinario presentava ripetuti difetti di funzionamento che rendevano necessari gli interventi di un tecnico e la sostituzione della scheda elettronica del servoscala;

che, in data *omissis*, dopo l'ennesimo intervento, il tecnico affermava la necessità di sostituire il motorino che azionava l'apertura delle barre di sicurezza, rinviando ad un successivo appuntamento, peraltro non seguito da ulteriori contatti;

che *Caio*, solo con nota in data *omissis*, si dichiarava disposto a eseguire l'intervento in garanzia subordinandolo, peraltro, al saldo del prezzo, di fatto avvenuto con bonifico di euro 2.056,00 dal *omissis*;

che malgrado un ulteriore intervento, il giorno *omissis*, la “*pedana si fermava nuovamente a metà della scala per il distacco dal corrimano-rotaia di guida in acciaio, di un pezzo metallico con annessi fili elettrici che dava luogo alla formazione di scintille e all'immediato blocco del macchinario*”;



che, a seguito di comunicazioni inoltrate per conoscenza alla *omissis*, Caio, in data *omissis*, intervenuto in compagnia di un tecnico, riscontrava la necessità di sostituire il motore che azionava il meccanismo di ribaltamento della pedana senza peraltro dar seguito, malgrado l'ulteriore diffida rivoltagli il *omissis* successivo, all'impegno assunto;

Caio, nel costituirsi, pur riconoscendo d'aver effettuato ripetuti interventi sulla macchina da lui venduta all'attrice, al fine di eliminare evidenti difetti di funzionamento, ha circoscritto le vicende oggetto di possibile contrasto a quelle occorse a far data dal *omissis*.

Ha conseguentemente affermato:

che al difetto del solo motore che azionava il ribaltamento della pedana sarebbe stato possibile ovviare, effettuando tale ribaltamento manualmente e con minimo sforzo;

che l'ordine di un motore in sostituzione di quello inutilizzabile è stato evaso con notevole ritardo, poiché all'invio del pezzo da sostituire si è provveduto solo nel *omissis*;

di non aver mancato, nell'attesa di poter effettuare la sostituzione del motore, di intervenire sul meccanismo e verificare la possibilità di sblocco e ribaltamento manuale della pedana.

Ha quindi contestato la sussistenza delle condizioni della proposta domanda di risoluzione contrattuale che presuppone una peculiare gravità dell'inadempimento, tale non potendosi considerare il malfunzionamento della pedana; ha rilevato la non colpevolezza dell'asserito inadempimento, attese le difficoltà soggettive, anche da problemi di natura personale e dalla limitata entità dell'impresa, ed ha da ultimo proposto la domanda di regresso nei confronti della X S.r.l. per essere i difetti del servoscala ascrivibili a difetti di fabbricazione.

X S.r.l., ritualmente evocata in giudizio, nel costituirsi, ha contestato il fondamento della domanda ed ha assunto che i problemi dal servoscala non erano di certo da ricondurre a vizi o a difetti di costruzione ma piuttosto a problemi di montaggio e/o installazione, come tali ascrivibili esclusivamente alla ditta *omissis*.

Il procedimento, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di X S.r.l., è stato riassunto dall'attrice nei confronti di Caio e dell'amministrazione del fallimento di X S.r.l.

Caio, in tale fase, ha richiamato il contenuto dei precedenti atti difensivi; l'amministrazione del fallimento ha, dal canto suo, eccepito l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle domande svolte nei propri confronti.

La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione *omissis*.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le vicende che hanno dato luogo alla controversia emergono con sufficiente chiarezza dall'accordo transattivo trasfuso dalle parti, per tramite dei rispettivi legali, nel verbale d'udienza del *omissis*, dal quale risultano:

l'impegno di Caio e della X S.r.l. ad effettuare le operazioni di ripristino della piena funzionalità ed efficienza del macchinario della *omissis* in data da concordare non successiva al *omissis*;

la consegna da parte di Caio al proprio legale di un assegno circolare non trasferibile intestato a Tizio dell'importo di euro 2.500,00 a garanzia del pagamento delle spese legali e dei danni da esse subiti per i fatti di cui è causa;

l'impegno della X S.r.l. di emettere in favore di Caio una nota di credito per l'importo di euro 1.250,00 entro e non oltre quindici giorni dal pagamento della *omissis* della somma di euro 2.500,00;

la rinuncia da parte di Tizio, ad avvenuto pagamento, all'azione proposta nei confronti di Caio e rinuncia da parte di quest'ultimo dell'azione nei confronti della X S.r.l.

Il fatto che l'accordo transattivo non sia stato attuato, per non avere Caio provveduto a riparare il servoscale, non priva le dichiarazioni a verbale di valore indiziario, alla stregua del noto principio secondo il quale le dichiarazioni contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione, ma possono appunto fornire elementi indiziari.

È del resto appena il caso di sottolineare come, nella comparsa di costituzione, lo stesso convenuto abbia riconosciuto l'esistenza di un malfunzionamento del motore che azionava il meccanismo di ribaltamento della pedana, sia pure assumendo che a tale inconveniente avrebbe potuto ovviarsi manualmente e con minimo sforzo.

E appunto in ragione di ciò, lo stesso Caio ha contestato la sussistenza dei requisiti per una risoluzione del contratto, avendo questa come presupposto una peculiare gravità dell'inadempimento o comunque, alla stregua di quanto previsto dall'art. 130 del cod. cons., una non lieve entità del difetto.

Sarebbe risolutivo il fatto che l'attrice, con la prima memoria *ex art.* 183, comma VI, c.p.c. abbia denunciato la totale inutilizzabilità del servoscala, per aver cessato di funzionare il meccanismo di salita/discesa, e che tale fatto non sia stato oggetto di contestazione: costituisce infatti principio pacifico quello secondo il quale i fatti sopravvenuti, qualora incidano sulle condizioni dell'azione, debbono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 130 cod. cons. hanno comunque valore conclu-



dente sia gli inconvenienti derivati dal malfunzionamento del macchinario, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale l'acquisto era stato effettuato, sia il fatto che il venditore non abbia provveduto in modo risolutivo alle riparazioni o alle sostituzioni entro congruo termine.

Ed infatti, in un bene destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche, e destinato a sopperire alle gravi deficienze deambulatorie di un minore, il meccanismo di risalita e il funzionamento delle pedane sono sicuramente qualità normali, anzi essenziali; ed ai sensi dell'art. 129 cod. cons. non sono conformi al contratto sia i beni non idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo (art. 129, comma 2, lett. a) sia i beni che non presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene.

Il convenuto, per il vero, non ha mancato di addurre a propria giustificazione sia il fatto che l'ordine fu inoltrato alla X S.r.l. con notevole ritardo, e il pezzo da sostituire fu evaso solo nel periodo *omissis*, sia i seri problemi di salute che avrebbero condizionato pesantemente la propria attività lavorativa, con conseguente "sostanziale sospensione dell'impresa".

Peraltro, la X S.r.l. ha decisamente smentito l'assunto di un ritardo nell'invio del pezzo, documentandone la spedizione con DDT del *omissis* e il recapito il successivo *omissis*; e non vi è prova che i periodi di degenza abbiano impedito a Caio di effettuare in maniera adeguata le riparazioni cui era tenuto e si era comunque impegnato ad eseguire; non vi è prova che egli abbia assunto i relativi impegni nella consapevolezza, in base alla comune esperienza, di poter fare fronte ad essi, né infine vi è prova che gli interventi da effettuare non avrebbero potuto essere curati dal personale addetto all'impresa, la cui esistenza è comprovata dalla visura camerale agli atti di causa.

Ed infatti, se per un verso l'impossibilità della prestazione derivante da una causa non imputabile al debitore – che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., esclude la responsabilità del debitore stesso per inadempimento – non si identifica con una semplice maggiore difficoltà di adempiere ma con una assoluta impossibilità, oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito, per altro verso il contraente ha l'onere di controllare la propria attitudine all'adempimento delle obbligazioni assunte: ne consegue che egli è senz'altro in colpa ove contragga, senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere gli impegni assunti e può invocare l'esonero da responsabilità solo per quei fatti che non erano superabili o non erano prevedibili.

Sono quindi meritevoli di accoglimento le domande di risoluzione del contratto stipulato con Caio, avente per oggetto la compravendita del macchinario servoscala a pedana



mod. *omissis* e di conseguente condanna dello stesso Caio alla restituzione del prezzo versato pari a euro 9.256,00, iva inclusa, oltre gli interessi legali dal pagamento fino alla effettiva restituzione.

In ordine alla domanda diretta a conseguire il risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 5.000, derivati all'attrice dal mancato adempimento all'obbligo di riparazione/sostituzione del macchinario difettoso, si osserva che è sicuramente vero che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, pur diverso dall'integrità psicofisica.

In concreto, se può ritenersi provato che un non corretto funzionamento di un servoscala è lesivo del diritto di proprietà ed è indubbio che costituisce fonte di disagio, secondo l'*id quod plerumque accidit*, soprattutto per quanti, in ragione della età o di specifiche patologie, non possano fare affidamento sulle proprie forze fisiche per salire (o scendere) a piedi le scale, ciò non appare sufficiente per riconoscere *a priori* l'esistenza di un vero e proprio "danno esistenziale".

Sebbene, infatti, sia ormai acquisito il riconoscimento del danno non patrimoniale, inteso come danno conseguente alla lesione di valori inerenti alla persona e non solo come "danno morale soggettivo", occorre pur sempre la prova che il mal funzionamento del servoscala abbia effettivamente pregiudicato la salute dell'attrice, o comunque la sua vita sociale: il che non risulta.

...*Omissis*

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:

dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la risoluzione del contratto stipulato da Tizio con Caio, avente per oggetto la compravendita del macchinario servoscala a pedana mod. *omissis*;

per l'effetto, condanna lo stesso Caio a restituire a Tizio il prezzo versato pari a euro 9.256,00, iva inclusa, oltre gli interessi legali dal pagamento fino alla effettiva restituzione;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore;

...*Omissis*.